



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTA la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e modificato con decisione C(2018) 598 dell’8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 - CCI 2014IT05SFOP002, riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, a titolarità dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, in quanto applicabile;

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, in quanto applicabile;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l’Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 5/2017;

CONSIDERATO che il PON SPAO annovera, al par. 7.2.1, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito INAPP) tra i soggetti pubblici che l'Autorità di Gestione può designare in qualità di Organismi Intermedi del Programma, ai sensi dell'art. 123, par. 6-7, del predetto Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Convenzione sottoscritta, in data 26 ottobre 2017, tra ANPAL e INAPP che assegna all'Istituto, in coerenza con le disposizioni regolamentari e con le previsioni del Programma, il ruolo di Organismo Intermedio del PON SPAO e una dotazione finanziaria pari a €i 66.960.000,00;

VISTO Decreto Direttoriale ANPAL n. 468 del 29 dicembre 2017 che approva il Piano di Attuazione per il periodo 2018-2020, trasmesso dall'Organismo Intermedio INAPP con nota prot. 0010009 del 22 dicembre 2017;

VISTO il D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, dove è prevista la stabilizzazione progressiva del personale a tempo determinato di INAPP coinvolto nella realizzazione delle operazioni a valere sul PON SPAO tramite tre tranches di cadenza annuale, comportando, nel corso del triennio 2018-2020, una graduale riduzione del personale dell'Istituto a carico del medesimo Programma;

CONSIDERATO che nell'ambito delle operazioni delegate si è ritenuto opportuno ricorrere alle opzioni di semplificazione dei costi previste dai dispositivi regolamentari;

VISTA la “Descrizione della metodologia per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti ex articolo 68, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013” trasmessa da INAPP con nota prot. 7569 del 22 ottobre 2018 e approvata da ANPAL con nota prot. n. 14100 del 14 novembre 2018;

VISTO il documento “Descrizione del Sistema di gestione e controllo” trasmesso con nota n. 2547 dell'11 aprile 2019;

VISTA la Convenzione sottoscritta, in data 27 febbraio 2019 e registrata con il n.14 del 28/2/2019, tra ANPAL e INAPP che recepisce gli aggiornamenti e le variazioni intervenute e approva il nuovo piano di attuazione 2018-2020 trasmesso, nella nuova versione rimodulata, da INAPP nota prot. 0008951 del 7 dicembre 2018 per un importo pari a euro 60.156.704,41;

VISTO Decreto Direttoriale ANPAL n. 192 dell'8 maggio 2018 di rimodulazione e disimpegno a seguito della prima stabilizzazione del personale a tempo determinato di INAPP coinvolto nella realizzazione delle operazioni a valere sul PON SPAO;

CONSIDERATO che per effetto della seconda tranche di stabilizzazione, in data 9 agosto 2019 è stato sottoscritto il primo Addendum alla Convenzione del 28 febbraio 2019 tra ANPAL e INAPP, con il

quale è stato rideterminato in Euro 51.348.097,80 l'ammontare complessivo di risorse assegnate all'Istituto a valere sul PON SPAO;

VISTA la nuova versione del Piano Triennale 2018-2020, trasmesso da INAPP con nota n. 5526 del 2 agosto 2019, articolato per annualità e accompagnato dalla relativa relazione illustrativa delle modifiche apportate;

RITENUTO necessario rimodulare l'importo impegnato con il Decreto Direttoriale ANPAL n. 192 dell'8 maggio 2018 e disimpegnare le somme residue.

DECRETA

ARTICOLO 1 - Rimodulazione piano finanziario

Il presente decreto rimodula il piano finanziario di INAPP di cui al precedente DD n. n. 192 dell'8 maggio 2018.

L'importo complessivamente impegnato per il triennio 2018-2020 a valere sul PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", è ridotto a € 51.348.097,80 (cinquantunomilionitrecentoquarantottomilazeronovantasette,80.).

Per effetto di tale rimodulazione è disimpegnato l'importo di € 8.808.606,61 (ottomilionitotocentoottomilaseicentosei,61) così come riportato nella tabella sottostante:

| Asse | Priorità investimento | Azione | Ambito attività | costi diretti (A) | cofinanziamento INAPP | Costi indiretti (B) | totale impegnato con il presente decreto (A+B) | totale impegnato con il DD 192 del 8/5/2019 | disimpegnato con il presente decreto |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--|---|--------------------------------------|
| Occupazione | 8.i | 8.5.6 | 1,00 | 956.827,20 | 177.429,90 | 283.564,28 | 1.240.391,48 | 1.580.107,28 | -339.715,80 |
| | 8.i | 8.5.6 | 2,00 | 4.281.150,39 | 857.537,84 | 1.284.672,06 | 5.565.822,45 | 7.080.032,00 | -1.514.209,55 |
| | 8.i | 8.5.6 | 3,00 | 901.228,27 | 232.943,75 | 283.543,00 | 1.184.771,27 | 1.720.234,32 | -535.463,05 |
| | 8.i | 8.5.7 | 1,00 | 2.999.464,53 | 99.741,10 | 774.801,41 | 3.774.265,94 | 4.091.296,63 | -317.030,69 |
| | 8.ii | 8.1.9 | 1,00 | 1.117.711,29 | 450.944,56 | 392.163,96 | 1.509.875,25 | 2.477.078,66 | -967.203,41 |
| | TOTALE ASSE OCCUPAZIONE | | | 10.256.381,68 | 1.818.597,15 | 3.018.744,71 | 13.275.126,39 | 16.948.748,89 | -3.673.622,50 |
| Istruzione e formazione | 10.i | 10.1.8 | 1,00 | 4.590.527,97 | 1.145.926,37 | 1.434.113,59 | 6.024.641,56 | 7.365.945,54 | -1.341.303,98 |
| | 10.i | 10.1.9 | 1,00 | 2.015.676,75 | 758.572,14 | 693.562,22 | 2.709.238,97 | 3.563.386,68 | -854.147,71 |
| | 10.i | 10.2.8 | 1,00 | 1.052.443,10 | 115.898,17 | 292.085,32 | 1.344.528,42 | 1.335.981,00 | 8.547,42 |
| | 10.i | 10.2.9 | 1,00 | 297.762,82 | 35.416,65 | 83.294,87 | 381.057,69 | 608.314,38 | -227.256,69 |
| | 10.iii | 10.3.8 | 1,00 | 1.280.891,07 | 233.112,27 | 378.500,84 | 1.659.391,91 | 1.804.099,07 | -144.707,16 |
| | 10.iii | 10.3.8 | 2,00 | 6.844.313,69 | 1.836.868,95 | 2.170.295,65 | 9.014.609,34 | 10.072.089,20 | -1.057.479,86 |
| | 10.iv | 10.4.11 | 1,00 | 3.162.004,52 | 440.756,29 | 900.690,20 | 4.062.694,72 | 4.848.027,12 | -785.332,40 |
| | TOTALE ASSEE ISTRUZIONE E FORMAZIONE | | | 19.243.619,92 | 4.566.550,84 | 5.952.542,69 | 25.196.162,61 | 29.597.842,99 | -4.401.680,38 |
| Capacità istituzionale | 11.i | 11.1.4 | 1,00 | 848.483,86 | 682.534,18 | 382.754,51 | 1.231.238,37 | 1.886.930,15 | -655.691,78 |
| | 11.i | 11.1.4 | 2,00 | 1.795.586,93 | 65.866,32 | 465.363,31 | 2.260.950,24 | 1.629.187,50 | 631.762,74 |
| | 11.i | 11.1.4 | 3,00 | 373.500,00 | 191.979,10 | 141.369,78 | 514.869,78 | 514.724,29 | 145,49 |
| | 11.i | 11.1.4 | 4,00 | 5.039.231,38 | 2.124.224,54 | 1.790.863,98 | 6.830.095,36 | 7.533.189,88 | -703.094,52 |
| | TOTALE ASSE CAPACITA' ISTITUZIONALE | | | 8.056.802,17 | 3.064.604,14 | 2.780.351,58 | 10.837.153,75 | 11.564.031,82 | -726.878,07 |
| Assistenza Tecnica | Informazione e comunicazione | | | 1.570.563,43 | 305.803,06 | 469.091,62 | 2.039.655,05 | 2.046.080,71 | -6.425,66 |
| | TOTALE ASSE ASSISTENZA TECNICA | | | 1.570.563,43 | 305.803,06 | 469.091,62 | 2.039.655,05 | 2.046.080,71 | -6.425,66 |
| TOTALE GENERALE | | | | 39.127.367,20 | 9.755.555,19 | 12.220.730,60 | 51.348.097,80 | 60.156.704,41 | -8.808.606,61 |

Anche in relazione alla riprogrammazione dei Programmi operativi di competenza dell'ANPAL, l'Autorità di Gestione si riserva, nel corso del periodo di programmazione, di richiedere modifiche o

integrazioni al piano di attività, che si rendessero necessarie per assicurare il rispetto delle finalità del Programma Operativo nonché per raccordare alcune delle attività previste nell'ambito di una cornice unitaria.

ARTICOLO 2 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla convenzione stipulata il 27 febbraio 2019 e registrata con il n.14 del 28/2/2019 e al relativo addendum n.46 del 9 agosto 2019, al DD n. 468 del 29 dicembre 2017 e alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ROMA, addì

Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)